

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Dicembre 2022

Le informative per l'azienda

In Gazzetta il c.d. Decreto Aiuti-quater	pag.	2
Convertito in legge il Decreto Aiuti-ter	pag.	3
Welfare aziendale 2022	pag.	6
Indennità una tantum 150 euro erogata dall'Inps	pag.	9
Indennità 150 euro: determinazione della retribuzione imponibile	pag.	14
Modifiche per congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome	pag.	15
Comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023	pag.	26
Sanzioni per mancata attuazione formazione lavoratori in Cigs	pag.	27
Sanzioni comunicazioni obbligatorie e maxisanzione lavoro nero	pag.	28
Aumento ex Tur: indicazioni Inps e Inail	pag.	29
Novità sulla Rottamazione-ter	pag.	31
Esonero contributivo del 50% a favore delle mamme lavoratrici	pag.	32

Le informative per l'azienda

Oggetto: IN GAZZETTA IL C.D. DECRETO AIUTI-QUATER

Il D.L. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, è stato pubblicato sulla G.U. n. 270/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 10	Welfare aziendale Viene modificato quanto previsto dall'articolo 12, D.L. 115/2022, il c.d. Decreto Aiuti-bis, innalzando a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte, terzo periodo, Tuir, non concorre a formare il reddito, limitatamente al periodo di imposta 2022.
Articolo 12, comma 3	Esenzione dall'imposta di bollo Per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 8-ter, nella Tabella di cui all'Allegato B al D.P.R. 642/1972, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto anche le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente Autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.
Articolo 13	Disposizioni in materia di sport Al fine di sostenere le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi: <ul style="list-style-type: none">• dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);• dall'articolo 7, comma 3-bis, D.L. 17/2022;• dall'articolo 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO AIUTI-TER

La L. 175/2022, di conversione del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), è stata pubblicata sulla G.U. n. 269/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 15	<p>Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato</p> <p>È concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta al 24 settembre 2022, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.</p> <p>Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.</p>
Articolo 18	<p>Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti</p> <p>Con esclusione dei lavoratori domestici, viene concessa ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari dell'indennità prevista dall'articolo 19, D.L. 144/2022 (vedi infra), è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.</p> <p>Tale indennità:</p> <ol style="list-style-type: none">1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, D.L. 144/2022;2. spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps;3. non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. <p>Le aziende, sempre nel mese di novembre 2022, potranno compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità mediante UniEmens secondo le indicazioni fornite dall'Inps.</p>

<p>Articolo 19</p>	<p>Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti</p> <p>Viene, inoltre, previsto il riconoscimento, da parte dell'Inps, dell'indennità una tantum pari a 150 euro in favore dei seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro; per computo del reddito sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; 2. lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 24 settembre 2022, nel mese di novembre 2022; 3. percettori per il mese di novembre 2022 delle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015 (Naspi e Dis-Coll); 4. percettori, nel 2022, dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32, L. 264/1949; 5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, non pensionati e che siano iscritti alla Gestione separata Inps. L'indennità è corrisposta, a domanda dell'interessato e non in via automatica, esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021; 6. beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021 e dall'articolo 42, D.L. 73/2021 (stagionali del turismo, delle terme e dello spettacolo); i collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, D.L. 50/2022 percepiscono l'indennità dalla società Sport e Salute spa; 7. lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021), previa domanda all'Inps; 8. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021), previa domanda all'Inps; 9. beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022 (titolari di contratti autonomi occasionali e addetti alle vendite a domicilio); 10. nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza.
<p>Articolo 20</p>	<p>Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi</p> <p>L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021.</p>

Articolo 21	<p>Recupero prestazioni indebite in materia pensionistica</p> <p>Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica delle situazioni reddituali, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relative al periodo d'imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2023; le verifiche per prestazioni collegate al reddito (relative al periodo d'imposta 2019) sono avviate entro il 31 dicembre 2023.</p>
Articolo 37	<p>Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi</p> <p>È stata modificata la disciplina relativa alle delocalizzazioni contenuta nella L. 234/2021:</p> <p>a) sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano;</p> <p>b) il piano per limitare le ricadute occupazionali deve essere discusso entro 120 giorni;</p> <p>c) in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, L. 92/2012 aumentato del 500%. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai sindacati lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese;</p> <p>d) sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.</p> <p>In caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva o di una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, l'azienda è tenuta alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.</p>

Le informative per l'azienda

Oggetto: WELFARE AZIENDALE 2022

Il Decreto Aiuti-bis ha innalzato, per il 2022, fino a 600 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tale limite è stato poi innalzato a 3.000 euro a opera del Decreto Aiuti-quater.

Con la circolare n. 35/E/2022, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale. In particolare, per il solo 2022, sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, cioè quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari. Inoltre, rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12, Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Ambito soggettivo	La disposizione vale per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (come ad esempio co.co.co. e amministratori).
	I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (non per forza a tutti).
Ambito oggettivo	Sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, elettricità e gas.
	Il limite massimo di non concorrenza al reddito (non imponibilità) è innalzato per il 2022 da 258,23 a 3.000 euro.
	Rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12, Tuir, nonché quelli per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Utenze domestiche	Devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile comprendere anche le utenze: <ul style="list-style-type: none">• per uso domestico intestate al condominio e che poi vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);

- quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa (il locatore rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell'agevolazione per le medesime spese che, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute).

Il datore di lavoro deve:

- acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite previsto, nel rispetto delle norme in materia di privacy; oppure
- in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l'intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In entrambi i casi è opportuno acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva dev'essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'articolo 12, Tuir o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

Le somme erogate (nell'anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nel 2022.

Superamento del limite massimo

Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a 3.000 euro, si riprende a tassazione l'intero importo corrisposto, sin dal primo euro (i 3.000 euro non sono una franchigia).

Principio di cassa allargato

Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). I benefit erogati mediante voucher si considerano percepiti nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore, anche se il servizio è fruito in seguito.

**Rapporti col
bonus
carburante
200 + 600**

Il regime dei 3.000 euro (articolo 51, comma 3, Tuir), limitato all'anno d'imposta 2022, è un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Perciò, nel 2022, i beni e i servizi erogati a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro in buoni benzina (bonus carburante) e di 3.000 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Se il bonus carburante è superiore a 200 euro diviene interamente imponibile ed è assoggettato a tassazione ordinaria anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. In altri termini, anche nell'ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle norme di riferimento (3.000 euro per il regime temporaneo dell'articolo 51, comma 3, Tuir, e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l'intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Le informative per l'azienda

Oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM 150 EURO EROGATA DALL'INPS

Il D.L. 144/2022 ha previsto la corresponsione diretta da parte dell'Inps di un'indennità una tantum pari a 150 euro in favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti:

- residenti in Italia al 1° novembre 2022, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, in possesso di un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro;
- lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di 200 euro;
- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015;
- percettori, nel corso del 2022, dell'indennità di disoccupazione agricola, di competenza del 2021;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti attivi al 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, non pensionati e con un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e dall'articolo 42, D.L. 73/2021;
- soggetti già beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022;
- ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza nei quali non sia presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui all'articolo 19, commi 1-15, D.L. 144/2022.

La medesima indennità è erogata dall'Istituto previa domanda degli interessati:

- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (Fpls) che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Con la circolare n. 127/2022 l'Inps ha fornito le istruzioni applicative per il riconoscimento delle suddette indennità.

Pensionati

Anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio oppure abbia diritto all'indennità una tantum sia ai sensi dell'articolo 18 che ai sensi di uno o più commi dell'articolo 19 in esame, potrà beneficiare dell'indennità una sola volta. In particolare, nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio è corrisposto d'ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

L'indennità è incompatibile con l'incremento di 150 euro per i lavoratori autonomi previsto dall'articolo 20, D.L. 144/2022, ed è riconosciuta d'ufficio nel corso del mese di novembre 2022.

Se l'interessato riceve l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale, ma è consapevole che i redditi dell'anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità una tantum mediante specifica richiesta, da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell'Istituto per l'erogazione delle prestazioni.

L'Inps eroga l'indennità una tantum in via provvisoria e il consolidamento del diritto al riconoscimento della stessa si attua solo all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche. In caso di erogazione indebita sarà effettuato il recupero.

Domestici

È prevista l'erogazione d'ufficio dall'Inps, nel mese di novembre 2022, dell'indennità nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022.

Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell'erogazione dell'indennità del D.L. 50/2022. In caso di variazione di ufficio pagatore, l'Inps invita a dargliene tempestiva comunicazione accedendo al medesimo sistema utilizzato a suo tempo per la presentazione della domanda.

Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza

L'indennità è corrisposta d'ufficio, nel mese di novembre 2022, attraverso la Carta Rdc, unitamente alla rata mensile di competenza, salvo che nel nucleo sia presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e all'articolo 19, commi 1-15, D.L. 144/2022.

L'Istituto procederà a effettuare i necessari controlli, anche a campione, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti e la spettanza delle indennità erogate.

Altre categorie di soggetti

L'articolo 19, commi 9, 10 e 12, D.L. 144/2022, prevede il riconoscimento dell'indennità una tantum a favore degli assicurati che percepiscono per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015, a favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, nonché a favore dei lavoratori che sono stati destinatari delle c.d. indennità Covid-19, di cui dall'articolo 10, commi 1-9, c.d. Decreto Sostegni e dall'articolo 42, Decreto Sostegni-bis.

I successivi commi 11, 13 e 14 del medesimo articolo 19 riconoscono, a domanda, l'indennità in favore delle seguenti categorie di lavoratori che soddisfano i previsti requisiti:

- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Infine, l'articolo 19, comma 15, D.L. 144/2022, riconosce l'indennità a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell'indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022.

Le indennità di cui all'articolo 19, commi 9-15, D.L. 144/2022, sono compatibili con l'incremento di 150 euro previsto dall'articolo 20, D.L. 144/2022, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Pertanto, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti – qualora ammessi all'indennità di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, e in presenza del previsto requisito reddituale – l'indennità è erogata in unica soluzione nella misura di 350 euro e il pagamento è effettuato prima dell'erogazione delle indennità di cui all'articolo 19, commi 9-15, D.L. 144/2022.

Le indennità sono erogate dall'Inps successivamente all'invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di novembre 2022.

L'Istituto procederà a effettuare i necessari controlli, anche a campione, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti e la spettanza delle indennità erogate.

C Titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL e di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità

L'indennità spetta a favore dei soggetti che nel mese di novembre 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità. L'unica condizione di accesso all'indennità è la titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle richiamate prestazioni a sostegno del reddito.

L'indennità non è, invece, riconosciuta ai percettori della NASpl che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di novembre 2022.

Per la fruizione del beneficio non dev'essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.

C Beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021

È previsto il riconoscimento da parte dell'Inps dell'indennità in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di cui all'articolo 32, L. 264/1949, di competenza del 2021. Il beneficio si aggiunge all'indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui all'articolo 32, comma 10, D.L. 50/2022.

Per la fruizione del beneficio non dev'essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione agricola.

C Soggetti già beneficiari dell'indennità Covid-19

È prevista l'erogazione dell'indennità a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e dall'articolo 42, D.L. 73/2021. Il beneficio si aggiunge all'indennità una tantum di importo pari a 200 euro del D.L. 50/2022. Perciò l'indennità è riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Per la fruizione del beneficio in argomento non dev'essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità Covid-19 già riconosciute.

Ⓢ Lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio

Ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che hanno presentato domanda per l'indennità una tantum di importo pari a 200 euro, di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022, e che sono stati ammessi alla fruizione della stessa, è riconosciuta, in aggiunta, un'ulteriore indennità una tantum di importo pari a 150 euro, senza presentazione di un'ulteriore domanda.

Ⓢ Collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi e assegnisti di ricerca

Ai fini dell'accesso all'indennità, tali lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e devono essere iscritti alla Gestione separata. Inoltre, non devono essere titolari – alla medesima data – dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 19, comma 1, D.L. 144/2022, e devono poter far valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione/dottorato/assegnio di ricerca non superiore a 20.000 euro.

L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'Inps.

Ⓢ Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

Sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, i lavoratori devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente e devono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.

L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'Inps, ma tale procedura non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, bensì solo coloro i quali abbiano avuto nel 2021 i requisiti sopra illustrati. Conseguentemente, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli) e intermittenti, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, D.L. 144/2022. Il pagamento da parte dell'Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l'indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

C Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

L'indennità spetta ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, che, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel Fpls e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro.

L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'Inps, ma anche per i lavoratori in argomento ciò avverrà in via residuale, solo se gli stessi non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro, nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Presentazione della domanda

L'indennità è erogata d'ufficio dall'Inps ai soggetti titolari, nel mese di novembre 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpl, DIS-COLL, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità, nonché a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola in competenza anno 2021, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità Covid-19 di cui al D.L. 41/2021 e al D.L. 73/2021, nonché a favore dei lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell'indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022. I suddetti lavoratori, pertanto, non devono presentare domanda, ma la stessa è erogata dall'Inps.

Per quanto concerne, invece, i lavoratori potenziali destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, commi 11, 13 e 14, D.L. 144/2022, i medesimi devono presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto fino al 31 gennaio 2023.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", raggiungibile dalla home page del sito web dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda. Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Le credenziali di accesso ai servizi descritte sono le seguenti:

- Spid almeno di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile, altresì, presentare domanda attraverso gli istituti di patronato.

Le informative per l'azienda

Oggetto: INDENNITÀ 150 EURO - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'articolo 18, D.L. 144/2022, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum di importo pari a 150 euro "ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro".

Con il messaggio n. 4159/2022, l'Inps chiarisce che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto, è da considerare al netto della 13^a mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l'erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Si ricorda che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) deve presentare la dichiarazione prevista al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, che, infatti, spetta una volta sola, e che la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

È chiarito, infine, che, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Istruzioni operative

☐ Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

Alla luce delle precisazioni fornite, i datori di lavoro dovranno attenersi alle nuove istruzioni di seguito riportate.

L'elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l'imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell'eventuale 13^a corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps dovrà essere indicata la retribuzione teorica.

I datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso "L033", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'imponibile al netto della 13^a o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "2022-11"
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

C Esposizione dei dati nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens

Rispetto a quanto comunicato con la circolare n. 116/2022, occorre valorizzare anche l'elemento <AltroImponibile>. Pertanto, nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, l'elemento <RecuperoSgravi> dovrà essere compilato nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "44", avente il significato di "Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144";
- nell'elemento <AltroImponibile> dovrà essere dichiarato l'importo della retribuzione imponibile per la quale è riconosciuta l'erogazione dell'indennità una tantum oggetto di recupero, che naturalmente non potrà superare l'importo di 1.538 euro;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare pari a 150 euro.

C Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

Tenuto conto delle precisazioni contenute nel messaggio in trattazione, i datori di lavoro agricoli che corrispondono l'indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "X".

Per verificare la presenza della 13^a o dei suoi ratei nella retribuzione corrisposta nelle competenze del mese di novembre 2022 o dicembre 2022, si terrà conto dei dati valorizzati per l'esonero ai sensi dell'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, e, in particolare, dell'inserimento dei codici 7, 8 e 9 in <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione.

A integrazione di quanto indicato nella circolare n. 43/2022, l'Inps precisa che il codice 9 potrà essere utilizzato anche per indicare l'importo della 13^a, laddove la stessa sia erogata nel mese novembre 2022.

Le informative per l'azienda

Oggetto: MODIFICHE PER CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO, CONGEDO PARENTALE E INDENNITÀ DI MATERNITÀ DELLE LAVORATRICI AUTONOME

Il D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. La circolare Inps n. 122/2022 contiene le indicazioni amministrative conseguenti alle novità intervenute, che hanno modificato il D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), e tra le quali si segnalano l'introduzione della disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti, nonché la possibilità di indennizzare, per gravidanza a rischio, i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto delle lavoratrici autonome. Sono state, inoltre, modificate alcune disposizioni relative alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti ed è stato introdotto il diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi. Le modifiche hanno interessato anche la L. 81/2017, in materia di congedo parentale degli iscritti alla Gestione separata.

Dal 13 agosto 2022 è possibile fruire dei congedi con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'Inps.

Con il messaggio n. 4025/2022, l'Istituto ha, poi, fornito indicazioni sulla presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, che possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché fruiti tra il 13 agosto e l'8 novembre 2022. Per i periodi successivi le domande devono essere presentate prima dell'inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda. Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre, la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell'indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

Con successivo messaggio l'Istituto darà comunicazione circa il rilascio delle implementazioni informatiche che interessano il congedo parentale dei lavoratori autonomi, l'indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'Inps.

Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce gli abrogati congedi obbligatorio e facoltativo del padre e si affianca al rinominato congedo di paternità alternativo (ex congedo di paternità). Il congedo obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:

- i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28, T.U. maternità;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.

Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo.

Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 24, T.U. maternità.

Il congedo non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, né a quelli autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.

Indicazioni operative	
Durata e arco temporale di fruizione	<p>10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo a prescindere dal numero di figli nati) a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto, coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Il parto prematuro (nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la riduzione dell'arco temporale di fruizione del congedo prima del parto, rimanendo, comunque, invariato l'arco temporale dei 5 mesi successivi al parto entro cui fruirne.</p> <p>Il congedo è fruibile nelle sole giornate lavorative; in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 24, T.U., l'Inps paga le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre.</p> <p>La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non a ore.</p> <p>Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, ossia nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28^a settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio, che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso) o nel caso di decesso del figlio nei primi 28 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita), caso in cui i 5 mesi entro cui fruirne decorre comunque dalla nascita del figlio e non dal suo decesso.</p>
Adozione affidamento	<p>Il diritto spetta anche ai genitori adottivi o affidatari, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di adozione nazionale, dopo l'ingresso in famiglia del minore ed entro i 5 mesi successivi;• in caso di adozione internazionale, anche prima dell'ingresso in Italia del minore, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva (l'ente autorizzato deve certificare la durata del periodo di permanenza all'estero).

	<p>In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l'affidamento o il collocamento.</p> <p>Per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto sussiste se il decesso avviene nei 28 giorni dalla nascita del minore e non dall'ingresso in famiglia o in Italia.</p>
<p>Compatibilità con i congedi di maternità e di paternità alternativo</p>	<p>Il congedo di paternità obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità; • è compatibile con la fruizione del congedo di paternità alternativo, ma non nelle stesse giornate, perciò, in caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo alternativo e quello obbligatorio dev'essere fruito dopo quello alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest'ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruito. <p>◌ Esempio 1</p> <p>Data presunta parto: 15 novembre 2022.</p> <p>Domanda di congedo obbligatorio: dal 2 al 15 novembre (10 giorni lavorativi).</p> <p>Data del parto (e di decesso della madre): 26 ottobre 2022.</p> <p>Periodo di congedo alternativo richiesto: dal 27 ottobre 2022 al 15 febbraio 2023 (per un totale di 112 giorni, ossia il periodo residuo di congedo di maternità non fruito dalla madre deceduta).</p> <p>Periodo di fruizione del congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni lavorativi da fruito dal 16 febbraio al 26 marzo 2023, ossia dal giorno successivo alla fine del congedo di paternità alternativo e il termine finale dei 5 mesi successivi alla data del parto.</p> <p>◌ Esempio 2</p> <p>Data presunta parto: 15 novembre 2022.</p> <p>Domanda di congedo obbligatorio: dal 2 al 15 novembre.</p> <p>Data del parto fortemente prematuro (e di decesso della madre): 12 settembre 2022.</p> <p>Periodo di congedo alternativo: dal 13 settembre 2022 al 13 febbraio 2023 (per un totale di 154 giorni, ossia l'intero periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre, comprensivo anche dei giorni di parto fortemente prematuro).</p> <p>Periodo di fruizione del congedo obbligatorio (da fruito immediatamente dopo i 5 mesi di congedo di paternità alternativo): dal 14 al 27 febbraio 2023 (10 giorni lavorativi, ipotizzando che il lavoratore padre lavori dal lunedì al venerdì).</p>
<p>Misura dell'indennità</p>	<p>Per tutto il periodo di congedo obbligatorio spetta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall'articolo 23, T.U., con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i lavoratori domestici vale la retribuzione convenzionale in uso per la determinazione dei congedi di maternità e di paternità alternativo; • per i lavoratori part-time e intermittenti valgono le indicazioni della circolare Inps n. 41/2006;

	<ul style="list-style-type: none"> • per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato valgono le disposizioni dell'articolo 59-bis, comma 2, T.U., dell'articolo 6, comma 15, D.L. 536/1987, e le indicazioni della circolare Inps n. 182/2021; • per i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) vale la retribuzione convenzionale prevista per gli agricoli, al pari di quanto avviene in relazione all'indennità di maternità e congedo di paternità alternativo. <p>L'indennità è corrisposta mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l'Inps, salvo alcuni casi specifici in cui l'indennità è erogata direttamente dall'Istituto. I datori di lavoro agricolo possono compensare nei flussi mensili l'indennità anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato (OTI).</p>
Domanda	<p>I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore. La comunicazione dev'essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.</p> <p>Nel caso in cui l'indennità sia erogata direttamente dall'Inps, i lavoratori presentano domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all'Istituto.</p> <p>Se la fruizione del congedo è nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.</p>
Disposizioni transitorie	<p>Le nuove disposizioni normative si applicano ai casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti con il 13 agosto 2022, nonché nei casi in cui, sebbene la data effettiva del parto sia antecedente a tale data, il lavoratore sia nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla L. 92/2012.</p> <p>◻ Esempio A La data presunta del parto è il 10 settembre 2022, il padre può chiedere il congedo obbligatorio per 10 giorni lavorativi tra il 13 agosto 2022 e il 10 settembre 2022 oppure dalla data effettiva del parto ed entro i 5 mesi successivi.</p> <p>◻ Esempio B La data presunta del parto è il 19 agosto 2022, il padre (che presta attività lavorativa dal lunedì al venerdì) può chiedere il congedo obbligatorio prima della nascita del figlio, dal 13 agosto 2022, fino alla data effettiva del parto, nonché per i 5 mesi successivi a tale data.</p> <p>◻ Esempio C La data del parto è il 31 luglio 2022, il padre ha fruito di soli 2 giorni (8 e 9 agosto 2022) di congedo obbligatorio, perciò tra il 13 agosto e il 31 dicembre 2022 può fruire dei residui 8 giorni.</p>

◌ Esempio D

La data del parto gemellare è il 14 agosto 2022, il padre può fruire di 20 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, tra il 13 agosto 2022 e il 14 gennaio 2023.

◌ Esempio E

La data del parto gemellare è il 5 luglio 2022, il padre ha fruito di soli 3 giorni (dal 6 all'8 luglio 2022) di congedo obbligatorio, perciò tra il 13 agosto e il 5 dicembre 2022, può fruire dei residui 17 giorni.

Congedo parentale

◌ Lavoratori dipendenti

Sono stati aumentati:

- da 6 a 9 mesi totali il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti;
- l'arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni; anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.

Inoltre, ora è riconosciuto a ogni genitore il diritto a 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all'altro genitore (prima c'era un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all'altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato).

I genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per utilizzare il quale non è necessario aver già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili di 3 mesi per ciascun genitore. I 3 mesi di congedo trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori. Pertanto:

- alla madre, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- al padre, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.

In ultimo, la retribuzione media globale giornaliera su cui parametrare il calcolo dell'indennità del congedo parentale è equiparata a quella del congedo di maternità, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla 13^a mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori:

- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al "genitore solo" spettano 11 mesi di congedo parentale (invece dei 10 mesi prima previsti), dei quali 9 sono indennizzabili al 30% della retribuzione, mentre i restanti 2 non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il "genitore solo" abbia un reddito sotto soglia.

Nel caso in cui sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia e l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento è trasmesso all'Inps a cura del Pubblico Ministero, ma nella domanda telematica di congedo parentale è, comunque, possibile comunicare gli elementi identificativi del provvedimento di affidamento esclusivo. Lo status di "genitore solo" sussiste:

- in caso di morte o grave infermità dell'altro genitore;
- in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l'affidamento esclusivo disposto ai sensi dell'articolo 337-quater, cod. civ..

In caso di lavoratrice con 2 rapporti di lavoro dipendente part-time, qualora sia disposta l'interdizione prorogata su uno solo degli stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di congedo parentale sull'altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni.

Il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di 2 rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l'attività lavorativa sull'altro rapporto in essere. In tal caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l'assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l'intera giornata.

È possibile indennizzare, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022, ancorché successivi alla fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati antecedenti a tale data.

Esempio 1

Prima del 13 agosto 2022:

- la madre lavoratrice dipendente ha fruito di 6 mesi di congedo parentale indennizzato;
- il padre lavoratore dipendente ha fruito di 1 mese e 13 giorni di congedo parentale non indennizzato.

Dal 13 agosto 2022:

- la madre non può più fruire di congedo, avendo raggiunto il limite massimo di fruizione individuale (6 mesi);
- il padre può fruire ancora di 3 mesi di congedo indennizzato e 17 giorni di congedo non indennizzato (se ha reddito individuale sopra la soglia).

Esempio 2

Prima del 13 agosto 2022:

- il padre lavoratore dipendente ha fruito di 5 mesi di congedo parentale indennizzato e di 2 mesi di congedo parentale non indennizzato;
- la madre lavoratrice dipendente ha fruito di 1 mese di congedo indennizzato e di 2 mesi di congedo parentale non indennizzato.

Dal 13 agosto 2022:

- il padre non può più fruire di congedo, avendo raggiunto il limite massimo di fruizione individuale (7 mesi);
- la madre può fruire ancora di 1 mese di congedo indennizzato (arrivando, così, al limite di fruizione di coppia di 11 mesi di congedo).

C Iscritti alla Gestione separata

È stato ampliato l'arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino a 12 anni di vita, o dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo, ed è stato riconosciuto a ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all'altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.

Non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria. Non è, altresì, prevista la tutela del "genitore solo".

Le indicazioni aggiornate alla luce dei nuovi limiti introdotti sono le seguenti:

- la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi 12 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia) del minore dev'essere indennizzata solo a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l'inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto (l'automaticità delle prestazioni non opera mai per la fruizione del congedo parentale);
- qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto, l'indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all'indennità di maternità o paternità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.

C Padri lavoratori autonomi

Per la prima volta, anche ai padri lavoratori autonomi è riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. Per ogni bambino il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.

L'indennità (30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa, che comporta la sospensione dell'obbligo contributivo solo per i mesi solari interi (ad esempio, per un periodo di congedo parentale dal 20 settembre al 19 dicembre, è consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio Ivs per i soli mesi di ottobre e novembre).

I coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tale modo sospeso il relativo obbligo contributivo.

Restando sospeso l'obbligo contributivo durante il congedo parentale, il diritto all'indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo.

I padri lavoratori autonomi dello spettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo.

La fruizione del congedo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.

I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dal 13 agosto 2022.

Riepilogo dei limiti di coppia e individuali			
Lavoratori dipendenti			
Situazione	Istituto	Ante riforma	Post riforma
Entrambi i genitori	Totale dei mesi di congedo spettanti	10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	
	Mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
	Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
Genitore madre	Totale dei mesi di congedo spettanti	6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	
	Mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
	Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
Genitore padre	Totale dei mesi di congedo spettanti	6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	
	Mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
	Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
Genitore solo	Totale mesi di congedo spettanti	10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
	Mesi di congedo	6 mesi indennizzabili entro 6 anni	9 mesi indennizzabili entro i 12

	indennizzato	di vita o dall'ingresso in famiglia	anni di vita o dall'ingresso in famiglia
Genitore solo con reddito sottosoglia	Totale mesi di congedo spettanti	10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
	Mesi di congedo indennizzato	10 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
Iscritti alla Gestione separata			
Genitore madre		6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall'ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi)	3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)
Genitore padre		6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall'ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi)	3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)
Entrambi i genitori		6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti		
Madre dipendente	Padre Gestione separata	Per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non indennizzato (salvo che la stessa abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago).
	Padre autonomo	Per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi.
Padre dipendente	Madre Gestione separata	Per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui, invece, la madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati (salvo che lo stesso abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago).
	Madre	Per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6

	autonoma	indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.
Madre Gestione separata	Padre autonomo	Per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi.
Padre Gestione separata	Madre autonoma	Per ogni minore, se il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.

Periodi indennizzabili di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome

È stata introdotta la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome. Per potere indennizzare tali periodi, la lavoratrice autonoma deve produrre all'Inps l'accertamento medico dell'Asl, che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (articolo 17, comma 3, D.Lgs. 151/2001, escluse le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) e c)).

Se il periodo indennizzabile dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita in quella ordinaria.

Per potere indennizzare i "periodi antecedenti di maternità" è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, ma non è necessaria l'astensione dall'attività lavorativa e la relativa indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i consueti periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.

Possono essere indennizzati i soli periodi dal 13 agosto 2022.

Le informative per l'azienda

Oggetto: COMUNICAZIONI DI LAVORO AGILE AL 1° GENNAIO 2023

Il Ministero del lavoro informa, con notizia del 24 novembre 2022, che, considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal D.M. 149/2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 23, comma 1, L. 81/2017, il termine per l'adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.

Inoltre, dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico, che consentirà, tramite un file excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SANZIONI PER MANCATA ATTUAZIONE FORMAZIONE LAVORATORI IN CIGS

È stato pubblicato nella G.U. n. 253/2022, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, che dispone i criteri e le modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.

Ciò segue il decreto del 28 settembre 2022, che introduceva le regole per l'attuazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale per i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari finalizzati allo sviluppo di competenze per agevolare il riassorbimento lavorativo o migliorare l'occupabilità. La mancata partecipazione del lavoratore, senza giustificato motivo, alla formazione prevista, comporta l'irrogazione di specifiche sanzioni:

- mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% e il 50%: decurtazione di 1/3 delle mensilità di trattamento di integrazione salariale straordinario;
- mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% e l'80%: decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario;
- mancata partecipazione in misura superiore all'80%: decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

I motivi che possono esonerare i lavoratori dalla partecipazione ai corsi proposti sono quelli specificatamente indicati dal Decreto stesso ovvero:

- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in Tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Sarà compito del servizio ispettivo accertare, nel corso delle verifiche presso le aziende, il concreto svolgimento della formazione secondo i programmi predisposti dall'ente formatore. Qualora venissero accertate violazioni sarà l'ispettore, fatti salvi i casi di giustificato motivo, a contestarlo al lavoratore dandone, nel contempo, comunicazione all'Inps.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SANZIONI COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E MAXISANZIONE LAVORO NERO

L'INL, con parere n. 2089/2022, ha fornito chiarimenti circa l'applicazione della sanzione in materia di collocamento ordinario nelle ipotesi di contestazione di maxisanzione.

L'Ispettorato, innanzitutto, ricorda come l'articolo 3, comma 3-quinques, D.L. 12/2002, comprenda tra le sanzioni da non applicare, in caso di irrogazione contestuale della maxisanzione, quelle previste dall'articolo 19, comma 3, D.Lgs. 276/2003.

La disposizione in questione sanziona, tra l'altro, anche l'omessa comunicazione di cessazione e anche tale sanzione non troverà applicazione in caso di contestazione della maxisanzione: tuttavia, la violazione riferita all'omessa comunicazione di cessazione potrà dirsi assorbita solo nell'ipotesi in cui il rapporto oggetto di accertamento si sia svolto dall'inizio alla fine completamente "in nero".

Diversamente, quando il rapporto sia iniziato in modo irregolare e, successivamente, sia proseguito in modo regolare sino alla sua conclusione – e sia quindi "emerso" anche in ragione di accertamento ispettivo – l'omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto sarà sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, L. 264/1949.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AUMENTO EX TUR – INDICAZIONI INPS E INAIL

Come noto, la Bce ha nuovamente innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tur), per un valore pari a 75 punti base; detto tasso è ora passato al 2%. Tale incremento produce alcuni effetti per i datori di lavoro; sia l'Inps che l'Inail sono, quindi, intervenuti, in via amministrativa, per chiarire tali effetti.

Inps, circolare n. 124/2022

L'Istituto previdenziale fa subito notare come tale variazione incida sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento, da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Per quanto concerne gli interessi di dilazione, collegati a una rateizzazione dei debiti previdenziali, viene evidenziato come il tasso annuo, per le rateazioni presentate a decorrere dal 2 novembre 2022, risulti pari al tasso dell'8%.

Da tenere conto che i piani di ammortamento, già emessi e notificati ai datori di lavoro sulla base del tasso di interesse precedentemente in vigore, non subiranno modifiche.

Il nuovo tasso pari all'8% sarà, invece, applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022, per i casi in cui sia autorizzato un differimento del termine di versamento.

Riguardo alle sanzioni civili, emergenti nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi, viene evidenziato che il loro nuovo ammontare sarà pari al 7,50% in ragione d'anno (ossia tasso del 2% maggiorato di 5,5 punti). Si fa notare come tale valore sia valido anche per i casi di regolarizzazione spontanea dell'omissione contributiva, con denuncia effettuata prima di contestazioni o richieste dell'ente, purché entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi stessi, con versamento del dovuto entro 30 giorni dalla denuncia medesima.

Stessa considerazione, circa l'applicabilità del nuovo tasso, vale per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo.

L'Istituto ricorda, infine, che per i casi di evasione contributiva resta valevole la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, nel limite del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di procedure concorsuali, il CdA Inps ebbe modo di stabilire che le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del Tur, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi di evasione contributiva, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti. Il CdA ha stabilito, inoltre, che tale riduzione sia subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Con la stessa deliberazione è stato, altresì, disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e che, pertanto, "qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti".

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Bce, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è adesso superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (pari al 1,25% in ragione d'anno), a decorrere dal 2 novembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura dell'ex Tur, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, pari al 2%.

Inail, circolare n. 41/2022

L'Istituto fa presente che, a fronte della citata decisione della Bce, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori sarà pari all'8%.

Anche l'Inail evidenzia che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione, presentate a far data dal 2 novembre 2022, saranno determinati applicando il suddetto tasso di interesse. Nulla varia, invece, per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati, con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza stessa.

Riguardo alle sanzioni, viene ricordato che, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, è applicata una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti; con le novità intervenute, quindi, sarà applicato il tasso del 7,50%. Resta fermo che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Le ipotesi applicative sono le medesime già in precedenza menzionate dalla circolare Inps (omissione contributiva, regolarizzazione contributiva a certe condizioni, sussistenza di incertezze normative).

Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ SULLA ROTTAMAZIONE-TER

Si ricorda come la legge di conversione del c.d. Decreto Sostegni-ter (L. 25/2022) abbia previsto, in via di agevolazione, la riammissione ai benefici della c.d. rottamazione-ter per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, con ciò fissando nuovi termini per il pagamento: entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021. La medesima norma, tuttavia, ha stabilito che anche per le rate in scadenza nell'anno 2022 il pagamento possa essere considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022 (5 dicembre 2022, considerando la tolleranza).

Da tenere conto che la già citata normativa ha stabilito, di fatto, la cessazione delle procedure esecutive avviate in seguito al mancato/parziale o tardivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge. Restano, tuttavia, definitivamente acquisite, e non sono quindi rimborsabili, le somme relative ai debiti definibili eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 50% A FAVORE DELLE MAMME LAVORATRICI

L'Inps, con messaggio n. 4042/2022, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro previsto dall'articolo 1, comma 137, L. 234/2021.

L'Istituto ha precisato che:

- l'agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate, analogamente a quanto specificato in premessa, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell'esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022;
- l'esonero in oggetto dev'essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo. Nelle ipotesi di rientri inframensili, l'esonero, nell'ultimo mese di spettanza, dev'essere calcolato fino alla data di scadenza dell'anno di agevolazione previsto dalla legge. La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro;
- l'esonero in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. È ammessa la cumulabilità con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali lvs a carico del lavoratore, previsto per l'anno 2022 nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022-giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022-dicembre 2022. La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente.